

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03558/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3558 del 2026, proposto da

Marco Principe, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca e Università della Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Cineca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Michael Di Cunto, Ilaria Baccillieri, Mariapia Sesto e Francesco Gigliotti, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre

2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro*”, con i relativi Allegati (Allegati 1,2 e 3), ove e in quanto lesivi;

- della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all’accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell’area riservata *University* a decorrere dalle ore 16:00 dell’8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi;

- del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l’atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione della ricorrente al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell’area riservata *University* e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo;

- degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025);

- di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui verbali delle commissioni di vigilanza e/o d’esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull’attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi;

- di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all’attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive;

- del d.m. del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione

con gli atti impugnati in via principale del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra;

- del d.m. del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra;

- delle Linee guida del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra;

- della nota informativa del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia sull'istanza di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università della Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria delibazione propria della presente fase

cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- con il d.m. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha apportato talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per i corsi di laurea di cui è causa. Tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel riconoscimento della possibilità, per chi non aveva ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie ma ne avesse conseguita almeno una, di entrare in graduatoria, anche "*ripescando*" – ai fini del punteggio – voti rifiutati al primo appello, sia pure con una penalizzazione variamente determinata in funzione del numero delle sufficienze riportate e di quello dei voti ripescati;

- il predetto meccanismo, per quanto macchinoso, riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, quella di tutelare l'affidamento dei candidati rispetto delle regole della competizione. Il sistema delineato dal Ministero, infatti, garantisce che i candidati che hanno conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste sono sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati. Questi ultimi, a loro volta, sono graduati secondo un ordinamento per fasce, la collocazione nelle quali discende dal numero delle sufficienze conseguite e da quello dei voti recuperati, in modo tale che al maggior grado di corrispondenza della situazione del candidato al *benchmark* costituito dalle originarie condizioni di accesso si ricolleggi un posizionamento migliore in graduatoria. Un siffatto bilanciamento era senz'altro necessario, in quanto ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre a concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- rispetto all'operatività di tale meccanismo tutti i concorrenti si sono trovati nella medesima situazione, in quanto erano in possesso delle stesse e identiche informazioni quando hanno sostenuto gli esami. La parità di trattamento è altresì assicurata nel sistema delineato dal d.m. n. 1115/2025, in quanto il fattore concorrenziale, come già sopra chiarito, è ivi operante, da un lato, con la predisposizione di coorti distinte che ordinano i diversi insiemi di candidati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal d.m. n. 418/2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;
- è senz'altro possibile ritenere che il meccanismo delineato non fosse l'unico possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente, ma è altresì da ritenere che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco
- deve inoltre rilevarsi che tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa, essendo in possesso delle medesime indicazioni normative al momento dello svolgimento degli esami; la disciplina sopravvenuta non ha inciso né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, ma è intervenuta esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;
- ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il

superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;

- la parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura risulta pertanto assicurata dal sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025, che, da un lato, distingue i candidati in diverse coorti in ragione del numero delle sufficienze conseguite e delle modalità di conseguimento delle stesse e, dall'altro, assicura la competizione interna tra candidati collocati nella medesima sezione della graduatoria;

- sebbene possano ipotizzarsi soluzioni alternative nella configurazione del sistema di formazione della graduatoria, le scelte operate dall'Amministrazione rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica ad essa spettante e non appaiono, allo stato della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

- con riguardo alla censura relativa alla violazione dell'anonimato, va rilevato che, secondo l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, non ogni e qualsiasi irregolarità, bensì solo *“una violazione non irrilevante”* delle regole sull'anonimato ha effetto viziante degli atti della procedura (cfr. sentenza n. 27/2013);

- nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente si fondano su una ricostruzione delle modalità di gestione dei codici identificativi e delle operazioni di consegna e ritiro degli elaborati che, pur articolata, si risolve nella prospettazione di una sequenza meramente ipotetica di eventi, non supportata da elementi concreti idonei a dimostrare una effettiva possibilità di incidenza sull'imparzialità della valutazione;

- in particolare, la tesi di parte ricorrente presuppone che il personale d'aula o i commissari siano stati in grado, nel rapido susseguirsi delle operazioni, di memorizzare codici identificativi complessi, associare tali codici ai singoli candidati e trasferire tali informazioni alla commissione esaminatrice;

tuttavia, anche a voler ritenere astrattamente possibile tale ricostruzione, non risulta in alcun modo chiarito né dimostrato in quale fase del procedimento tale eventuale

conoscenza avrebbe potuto tradursi in una concreta alterazione del risultato, tenuto conto delle modalità di svolgimento della procedura;

- deve infatti rilevarsi che gli elaborati, una volta raccolti, sono inseriti in appositi contenitori chiusi e sigillati e successivamente trasmessi al CINECA per la rilevazione informatizzata delle risposte, mentre l'abbinamento tra codici identificativi e identità dei candidati avviene solo in un momento successivo alla fase di correzione;

- a ciò si aggiunge che la procedura è caratterizzata dalla preventiva predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette e dei criteri di valutazione, nonché dalla gestione informatizzata delle operazioni di correzione mediante piattaforma dedicata, sicché non emerge la possibilità per il singolo commissario di incidere discrezionalmente sull'esito della valutazione in funzione dell'identità del candidato;

- consegue che l'associazione ipotizzata da parte ricorrente, oltre a richiedere una concatenazione di operazioni altamente improbabile sul piano fattuale, non risulta comunque idonea a incidere concretamente sul risultato della prova, non essendo individuabile una fase del procedimento nella quale tale eventuale conoscenza possa tradursi in un effettivo favoritismo;

- censure formulate da parte ricorrente attengono, in realtà, a profili di trasparenza della procedura di correzione e di predeterminazione dei criteri valutativi, che costituiscono questione distinta rispetto alla violazione del principio di anonimato;

- parimenti infondata è la censura con la quale parte ricorrente deduce l'illegittimità del mutamento delle regole della procedura sul rilievo che, qualora fosse stato noto sin dall'inizio che l'accesso alla graduatoria sarebbe stato consentito anche in presenza di una sola sufficienza, avrebbero potuto organizzare diversamente la propria preparazione;

- tale deduzione si risolve in una prospettazione meramente ipotetica e controfattuale, non idonea a dimostrare che una diversa strategia di studio avrebbe consentito il conseguimento di risultati utili ai fini dell'immatricolazione;

- deve inoltre considerarsi che, nel sistema delineato dalla normativa di riferimento, il percorso selettivo non si esaurisce nel conseguimento di una singola sufficienza, ma presuppone comunque il superamento complessivo degli insegnamenti del semestre filtro, anche mediante le successive attività di recupero dei crediti formativi;

- ne consegue che la scelta di concentrare la preparazione su una o due sole discipline non si configura come opzione neutra o automaticamente vantaggiosa, ma espone il candidato al rischio di non conseguire, neppure attraverso i successivi strumenti di recupero, i crediti necessari per il completamento del percorso, restando pertanto riconducibile alla sua sfera di autoresponsabilità;

- non risultano altresì assistite da sufficiente *fumus*, allo stato della presente fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale prospettate da parte ricorrente;

- in particolare, non appare ravvisabile una violazione dell'art. 34 Cost., atteso che il sistema delineato dal legislatore e dalla normativa attuativa si fonda su criteri oggettivi e non discriminatori di selezione, basati sul superamento di esami universitari e sulla formazione di una graduatoria nazionale di merito;

- la circostanza che l'accesso al secondo semestre sia subordinato non soltanto al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro, ma anche alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, costituisce espressione della discrezionalità legislativa nella regolazione dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato, discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto come particolarmente ampia in ragione delle esigenze organizzative del sistema universitario e della necessità di assicurare un adeguato livello della formazione professionale;

Ritenuto, in ragione di tutto quanto sopra, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi

nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell’avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l’indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/26, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l’indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell’elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati come

risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e deposito della

prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, attesa la costituzione del Ministero con memoria di pura forma, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigetta l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO